



LA SOCIETÀ SEMPLICE UNO STRUMENTO ANTICO DA RISCOPRIRE

di Massimo Piscetta



Non è insolito, nell'ambito dell'attività professionale, imbattersi in consulenti che, in qualche modo, "disdegnano" la società semplice relegandola ad un ruolo meramente marginale e pensato come rilevante per il solo contesto agricolo.

E' possibile che ciò dipenda dalla circostanza che nei corsi di diritto commerciale, benché sia detto che la società semplice rappresenta il modello strutturale per il contratto di società, la si affronti spesso velocemente e solo quale ponte ideale per proiettarsi verso l'esame delle altre forme societarie (effettivamente più frequentemente utilizzate), di persone (snc e sas) e di capitali (spa, sapa e srl).

Sul lato opposto si collocano coloro che, talora con sdegno, la considerano il "trust dei poveri", attribuendole sì un ruolo nel contesto degli strumenti di wealth management, ma marginalizzandola rispetto al più nobile trust, che, per il vero a ragione, ha saputo guadagnarsi, nel corso degli ultimi venti anni, la posizione di maggior rilievo e prestigio in questo contesto.


Nella scatola degli attrezzi del patrimonialista però, la funzionalità della società semplice deve essere adeguatamente valorizzata in tutte le sue potenzialità.

Anzitutto si tratta di uno strumento effettivamente "semplice", basato cioè su poche regole contenute negli articoli dal 2251 al 2290 del codice civile, sostanzialmente invariate dal 1942 e per le quali esiste un approfondito esame dottrinale e giurisprudenziale stratificatosi lungo un periodo di quasi ottant'anni. La società semplice, che nasce per svolgere solo attività diverse da quelle commerciali, può comportare una rilevante efficienza in termini fiscali se solo si considera che, dal punto di vista delle imposte dirette, valgono, sostanzialmente, le medesime regole delle persone fisiche. Ciò implica, ad esempio, e banalmente,

la non imponibilità delle plusvalenze immobiliari riferite a fabbricati posseduti da più di cinque anni. Inoltre benché i beni posseduti dalla società godano di una schermatura rispetto ai soci, appunto conseguente all'esistenza della struttura societaria, quest'ultima non subisce il maleficio derivante dalla normativa c.d. delle "società di comodo".

Devono essere sottolineate poi, le ottime possibilità di riservatezza in merito alla qualità dei soci, pur, ovviamente, dovendo sottostare, la società, alle verifiche e agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Infine, le circostanze relative alla possibile reversibilità delle scelte e ad una buona potenzialità di mantenerne il controllo da parte dei fondatori o disponenti (risultati che difficilmente sono ottenibili tramite utilizzo di altri strumenti con i medesimi effetti) completano sinteticamente questo scenario.

La società semplice fornisce uno strumento con il quale alcuni parametri di valutazione di uno strumento di gestione patrimoniale, sintetizzabili in **(1)** protezione, **(2)** controllo, **(3)** reversibilità, **(4)** riservatezza e **(5)** ottimizzazione fiscale, trovano un buon equilibrio e un ragionevole compromesso di coesistenza fra loro.



A torto considerata il trust dei poveri e relegata al solo ambito agricolo

Questa versatilità, e le sue caratteristiche strutturali, rendono non casuale che nel corso degli anni numerose importanti e blasonate famiglie appartenenti al gotha dell'economia industriale e finanziaria italiana abbiano utilizzato la società semplice, pur unitamente ad altri strumenti giuridici, per la gestione di importanti patrimoni immobiliari e mobiliari.

Come funziona.

In termini teorici una società semplice si può costituire con un accordo verbale, ma è normale avvalersi di un atto scritto, normalmente almeno nella forma di scrittura privata autenticata.

La struttura dell'atto costitutivo, dello statuto o dei patti sociali è grandemente semplificata e il contratto sociale dovrà essere sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle

Non c'è apertura di partita IVA non avendo la società semplice fine commerciale

Entrate, generalmente con un onere per imposta di registro di € 200. Nel caso, tuttavia, di conferimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari, l'imposta di registro è applicata con le medesime regole fiscali delle cessioni e quindi, ipotizzando che si abbiano di fronte solo persone fisiche (che non agiscono nell'ambito di un'attività di impresa o di lavoro autonomo) il conferimento a patrimonio di una società semplice di beni immobili o diritti reali comporta l'applicazione dell'aliquota del 9% a titolo di imposta di registro. È importante considerare che il conferimento è un fenomeno "realizzativo", simile cioè ad una cessione (non si ottiene denaro, ma quote di partecipazione ad una società) e che, come tale, può dare luogo all'emersione di presupposti di imponibilità ai fini delle imposte dirette in capo alla persona fisica conferente. Va posta quindi attenzione, da parte di chi "segrega" tramite un conferimento di beni immobili, a che venga valutata correttamente l'eventuale imponibilità ai fini delle imposte dirette (che non c'è mai, tuttavia, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, nel caso di trasferimento di un bene immobile, diverso dai terreni fabbricabili, posseduto da oltre cinque anni). Aspetto interessante è quello concernente la denominazione della società che nelle altre società di persone (s.n.c. e s.a.s.) è definito "ragione sociale" e deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione del tipo di società. Non esistendo una specifica regola in materia di società semplice, la denominazione di questa potrà essere di pura fantasia

(così come del resto valido per una s.p.a. o una s.r.l.). Contestualmente alla registrazione dell'atto costitutivo presso l'Agenzia delle entrate la società, compilando l'apposita modulistica, aprirà un codice fiscale. Non sarà necessario invece l'attivazione di una partita iva, considerando la circostanza che la società semplice non nasce per svolgere un'attività commerciale (anzi non può svolgerla pena la riqualificazione come società commerciale irregolare).

Fra le regole interessanti da sfruttare è importante citarne almeno due. In primo luogo esiste la possibilità, offerta dall'art. 2267 del codice civile, relativa all'ipotesi, per i soci diversi da quelli che hanno l'amministrazione della società, di concordare un apposito patto di limitazione della responsabilità. È necessario che tale accordo sia portato alla conoscenza dei terzi al fine di renderlo opponibile, altrimenti, ovviamente, vale la regola ordinaria secondo la quale tutti i soci sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società. L'art. 2284 del codice civile regola inoltre la casistica relativa alla morte del socio prevedendo, quale regola generale, la liquidazione della quota a favore degli eredi (e quale possibilità la continuazione della società con gli eredi nel caso vi sia il consenso dei soci superstiti). Spesso tale regola è espressamente declinata negli statuti delle società semplici tramite la c.d. clausola di accrescimento (o di consolidamento), in funzione della quale la quota del socio defunto si accresce proporzionalmente alle quote dei soci superstiti e gli eredi hanno titolo solo alla quantificazione ed incasso di un controvalore rappresentante il valore economico della quota stessa. È evidente la delicatezza di una tale previsione (al fine di evitare lesioni di interessi in capo agli eredi del socio defunto), unitamente, tuttavia alla potenza della medesima a fini di pianificazione successoria o di

mantenimento del controllo del patrimonio in capo a soggetti voluti dai fondatori.

I soci fondatori hanno una rilevante possibilità di mantenere il "controllo" della società (ad esempio strutturando apposite regole tutelanti relative a coloro che dovranno amministrare la stessa) e sono possibili scissioni della nuda proprietà e, ad esempio, dell'usufrutto della quota ottenendo per questo tramite un obiettivo di "protezione".

La flessibilità del modello giuridico, che ovviamente trattandosi di un contratto può essere sciolto con il consenso dei soci (stando in ciò la possibilità di "reversibilità" dello strumento), rende possibile scrivere regole specificamente pensate per la fattispecie singola che si intende regolare e, benché la legge preveda l'iscrizione in un'apposita sezione del registro delle imprese anche delle società semplici che non svolgono attività agricola, quale "pubblicità notizia", non è raro imbattersi in casi di società semplici non iscritte per le quali, quindi, tale circostanza funge da generale elemento di "riservatezza".

Come per tutti gli strumenti di gestione dei patrimoni anche la società semplice non costituisce la soluzione valida per ogni occasione; solo un attento ed approfondito esame del caso concreto permette di decidere quale sia l'equilibrio ottimale di azioni utile per affrontarlo efficacemente, tuttavia in numerosi casi questo strumento "semplice" esprime potenzialità che si tendono spesso a dimenticare.

Offre ampio margine di controllo della società in capo ai fondatori